



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ANTONIO MANNA - Presidente -
Dott. PAOLO NEGRI DELLA TORRE - Consigliere -
Dott. ANNALISA DI PAOLANTONIO - Consigliere -
Dott. CATERINA MAROTTA - Rel. Consigliere -
Dott. FRANCESCA SPENA - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 27134-2016 proposto da:

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro *pro tempore*,
rappresentato e difeso *ex lege* dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI
n. 12;

2021

- ricorrente -

3931

contro

COLETTI STEFANIA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
CRESCENZIO n.58, presso lo studio degli avvocati BRUNO COSSU,
SAVINA BOMBOI, che la rappresentano e difendono unitamente
all'avvocato ADRIANO VIRGILIO;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 198/2016 della CORTE D'APPELLO di TRIESTE,
depositata il 21/09/2016 R.G.N. 105/2016;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
22/12/2021 dal Consigliere Dott. CATERINA MAROTTA;
il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARIO
FRESCA visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137,
convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha
depositato conclusioni scritte.

Oggetto

Licenziamento
per
superamento
periodo
comporto

R.G.N. 27134/2016

Cron.

Rep.

Ud. 22/12/2021

PU



FATTI DI CAUSA

1. La Corte d'appello di Trieste, con sentenza n. 198 del 2016, rigettava il reclamo proposto nei confronti di Stefania Coletti dal Ministero dell'Interno avverso la decisione del Tribunale di Udine che, all'esito del giudizio di opposizione *ex lege* 92/2012, aveva confermato l'ordinanza resa in sede cautelare dal medesimo Tribunale che aveva accolto il ricorso della Coletti, dipendente della Prefettura di Udine, volto ad ottenere la declaratoria di l'illegittimità del licenziamento intimato il 29.05.2014 per superamento del periodo di comporto e la condanna del Ministero alla reintegra del posto di lavoro, oltre al risarcimento del danno quantificato nelle mensilità non corrisposte dal licenziamento fino alla data di effettiva reintegra.

2. La Corte territoriale rilevava che il Tribunale, contrariamente a quanto sostenuto dal Ministero, non aveva ritenuto quale requisito ai fini del licenziamento per superamento del periodo di comporto l'indicazione specifica dei giorni conteggiati e sommati, ma aveva affermato il principio secondo il quale se il datore di lavoro nel provvedimento espulsivo provvede a specificare le giornate di assenza del lavoratore non può più modificarle o successivamente aggiungerne altre.

Rilevava che, nel caso di specie, il Ministero aveva scelto di indicare i periodi di assenza per malattia da computare ai fini del licenziamento per superamento del periodo di comporto. Così, il periodo indicato dal Ministero per assenza da malattia risultava di 472 giorni complessivi (per sommatoria), ossia inferiore al periodo di comporto limite previsto dalla contrattazione in 484 giorni.

Quanto, in particolare, al periodo 15-26 luglio 2012 (periodo contestato ai fini del suddetto superamento) rilevava che dal decreto del Ministero del 31.03.2014 (per quanto contraddittorio), richiamato dal decreto espulsivo del 29.05.2014, si evinceva che le assenze dal 15 al 26 luglio 2012 non rientravano nel computo ai fini del licenziamento per superamento del periodo di comporto in quanto tali assenze erano indicate come assenze "ingiustificate" e, pertanto, non potevano essere conteggiate per tale superamento.

Riteneva che a nulla rilevasse l'eventuale successiva dimostrazione in giudizio che tale periodo di assenza era stato giustificato per malattia, perché ciò che rilevava era la incontrovertibilità/immodificabilità dei periodi contestati nel provvedimento di espulsione, secondo il principio della immodificabilità dei motivi di recesso.

3. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il Ministero sulla base di un unico motivo.



4. Stefania Coletti ha opposto difese con controricorso.

5. Il Collegio ha proceduto in camera di consiglio ai sensi dell'art. 23, comma 8 - *bis* d.l. n. 137 del 2020, convertito con l. n. 176 del 2020, in mancanza di richiesta di discussione orale.

6. Il Procuratore generale ha formulato le proprie motivate conclusioni, ritualmente comunicate alle parti, chiedendo il rigetto del ricorso.

7. La controricorrente ha depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con un unico motivo di ricorso si denuncia la violazione o falsa applicazione dell'art. 2 l. n. 604/66 nonché dell'art. 2110 cod. civ. nonché l'omessa motivazione su un elemento decisivo per la controversia, in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, cod. proc. civ.

Si censura la sentenza impugnata per aver considerato i giorni dal 15 al 26 luglio 2012 quali assenze non giustificate e, dunque, non conteggiabili ai fini del periodo di comporto nonostante le risultanze istruttorie.

Il computo dei giorni senza il periodo suddetto, infatti, avrebbe determinato l'errore della Corte nel considerare che il periodo considerato ai fini del comporto era inferiore a quello minimo previsto dalla contrattazione collettiva (pari a 484 giorni).

Sostiene il Ministero che i 12 giorni non conteggiati dal Giudice in realtà non erano mai stati contestati come assenze per malattia.

Assume che, ai sensi dell'art. 2110 cod. civ., non era necessario specificare i singoli periodi di malattia sui quali si basava il provvedimento di risoluzione del rapporto.

Deduce che il licenziamento per superamento del periodo di comporto è una fattispecie del tutto peculiare e speciale di licenziamento e che, proprio per tale ragione, non è necessario dare specifica indicazione delle singole giornate di assenza, fatto salvo l'onere probatorio in una eventuale fase processuale.

Lamenta, inoltre, la mancata pronuncia del Giudice territoriale rispetto al motivo con cui lo stesso aveva censurato in sede di appello la sentenza del Tribunale per aver dichiarato una 'invalidità' del licenziamento e non la sua 'inefficacia' come previsto dall'art. 2, comma 2, l. n. 604/66, in quanto una pronuncia di inefficacia, previo accertamento in sede giudiziale del superamento del periodo di comporto, avrebbe permesso di confermare la legittimità del recesso datoriale ex art. 2110 cod. civ.

2. Il motivo è infondato.

Non è discusso che il periodo di comporto è stabilito in 484 giorni.



La questione controversa attiene all'inclusione o meno, ai fini del raggiungimento del suddetto limite temporale, di 12 giorni, esattamente del periodo dal 15 al 26 luglio 2012, assumendo il Ministero di aver già indicato tale periodo nel decreto del 31.03.2014, richiamato in quello espulsivo del 29.05.2014.

In realtà la Corte territoriale, analizzati i documenti di causa, ha ritenuto che le assenze relative al suddetto periodo fossero assenze ingiustificate e, dunque, non computabili ai fini del superamento del periodo di comporta.

Trattasi di un accertamento in fatto (peraltro conforme a quello già svolto dal Tribunale) cui, in questa sede di legittimità, il Ministero inammissibilmente contrappone una diversa lettura tale da ascrivere l'indicato controverso periodo ad assenze per malattia.

La censura, là dove è formulata ai sensi dell'art. 360, n. 5, cod. proc. civ. non è conforme al testo dell'art. 360 cod. proc. civ. n. 5 come novellato dell'art. 54 del d.l. n. 83/2012, convertito in l. n. 134/2012 ed inoltre incontra l'ulteriore sbarramento della 'doppia conforme' ai sensi dell'art. 348 *ter*, comma 5, cod. proc. civ., norma introdotta dall'art. 54, comma 1, lett. *a*) del medesimo d.l. n. 83/2012 ed applicabile ai giudizi di appello instaurati, come nella specie, dopo il trentesimo giorno successivo alla entrata in vigore della medesima legge.

Per il resto, la Corte territoriale non ha affatto affermato, come sostiene il ricorrente, che nel caso del superamento del periodo di comporta il datore di lavoro debba specificare già nella lettera di licenziamento i singoli giorni/periodi di malattia presi in considerazione (con preclusione della possibilità di una successiva precisazione), ma ha ritenuto che ove, come nella specie, l'Amministrazione abbia specificato, già in sede di decreto, le assenze prese in considerazione non è poi possibile modificare o aggiungere *ex post* i giorni in contestazione (quali giorni di malattia) al periodo di comporta.

Il principio è conforme all'orientamento di questa Corte di legittimità (v. Cass. 18 maggio 2016, n. 10252; Cass. 27 febbraio 2019, n. 5752), che va qui ribadito. Ed infatti, in tema di licenziamento per superamento del comporta, il datore di lavoro non deve specificare i singoli giorni di assenza, potendosi ritenere sufficienti indicazioni più complessive, anche sulla base del novellato art. 2 della l. n. 604 del 1966, che impone la comunicazione contestuale dei motivi, fermo restando l'onere di allegare e provare compiutamente in giudizio i fatti costitutivi del potere esercitato; tuttavia, ciò vale per il comporta cd. 'secco' (unico ininterrotto periodo di malattia), ove i giorni di assenza sono facilmente calcolabili anche dal lavoratore; invece, nel comporta cd. per sommatoria



(plurime e frammentate assenze) occorre una indicazione specifica delle assenze computate, in modo da consentire la difesa al lavoratore.

Del resto, anche nel caso di licenziamento per superamento del periodo di comportamento, vale la regola generale dell'immodificabilità delle ragioni comunicate come motivo di licenziamento, posta a garanzia del lavoratore - il quale vedrebbe altrimenti frustrata la possibilità di contestare l'atto di recesso - con la conseguenza che, ai fini del superamento del suddetto periodo, non può tenersi conto delle assenze non indicate nella lettera di licenziamento, sempre che il lavoratore abbia contestato il superamento del periodo di comportamento e che si tratti di ipotesi di comportamento per sommatoria, essendo esclusa, invece, l'esigenza di una specifica indicazione delle giornate di malattia nel caso di assenze continuative (v. Cass. 22 marzo 2005, n. 6143; si veda anche Cass. 13 agosto 2009, n. 18283 sulla regola dell'immodificabilità delle ragioni comunicate come motivo del licenziamento, la quale, operando come fondamentale garanzia per il lavoratore, vale per tutti i casi di assoggettamento del rapporto di lavoro a norme limitatrici del potere di recesso datoriale, quali sono sia le norme della legge n. 604 del 1966 sia quella di cui all'art. 2110, secondo comma, cod. civ.).

3. Il motivo è del pari infondato là dove lamenta la mancata riforma della sentenza del Tribunale che aveva dichiarato l'invalidità del licenziamento e non la sua 'inefficacia' come previsto dall'art. 2, comma 2, l. n. 604/66.

È sufficiente, al riguardo, rilevare che il provvedimento impugnato è stato ritenuto illegittimo non per la mancata comunicazione dei motivi (e cioè dei giorni presi in considerazione ai fini del superamento del periodo di comportamento), ma per insussistenza del fatto posto a fondamento dello stesso (cioè del superamento del periodo di comportamento).

4. Da tanto consegue che il ricorso deve essere respinto.

5. La regolamentazione delle spese segue la soccombenza, con distrazione.

6. Non occorre dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass., Sez. Un., n. 4315/2020, della sussistenza delle condizioni processuali di cui all'art. 13, comma 1 *quater*, d.P.R. n. 115/2002 perché la norma non può trovare applicazione nei confronti di quelle parti che, come le Amministrazioni dello Stato, mediante il meccanismo della prenotazione a debito siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo (Cass., Sez. Un., n. 9938/2014; Cass. n. 1778/2016; Cass. n. 28250/2017).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida



in euro 200,00 per esborsi ed euro 5.000,00 per compensi professionali oltre accessori di legge e rimborso forfetario in misura del 15% da corrispondersi agli avv.ti Adriano Virgilio, Bruno Cossu e Savina Bomboi, antistatari.

Roma, così deciso nella camera di consiglio del 22 dicembre 2021.

Il Cons. Est.

Dott. Caterina Marotta

Il Presidente

Dott. Antonio Manna

